

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 256 DEL 11/12/2007

Oggetto: “Legge Regionale 13 agosto 2004, N. 15 rilascio di autorizzazioni per medie strutture di vendita. Approvazione del rapporto di densità di medie strutture di vendita. Approvazione del rapporto di densità di medie strutture di vendita ed esercizi di vicinato”.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto”;

VISTO in particolare l'articolo 14 della Legge Regionale il quale stabilisce che il comune debba approvare un provvedimento che individua i criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali di medie strutture di vendita (superficie di vendita oltre i 250 mq. e non superiore ai 2.500 mq.) sulla base dei seguenti principi:

- a) *modernizzazione del sistema distributivo;*
- b) *garanzia di concorrenzialità del sistema distributivo;*
- c) *salvaguardia dell'ambiente e della viabilità dei centri urbani;*
- d) *mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio di prossimità;*
- e) *equilibrio delle diverse forme distributive;*
- f) *tutela delle piccole e medie imprese commerciali;*
- g) *identificazione di strumenti di politica del territorio quali la sicurezza, il flusso veicolare, i trasporti pubblici;*
- h) *rapporto tra densità di medie-grandi strutture di vendita ed esercizi di vicinato non superiore a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento da approvare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;*
- i) *priorità alle domande di ampliamento relative ad attività esistenti;*

tenuto conto che, in mancanza di detto provvedimento, in via sostitutiva viene adottato dalla Giunta Regionale;

TENUTO CONTO che il Comune di Zevio, non avendo emanato specifiche norme comunali in materia di rilascio di autorizzazioni commerciali per medie strutture di vendita, applica le disposizioni stabilite dalla deliberazione di Giunta Regionale 11.04.2006 n. 1046 “Legge regionale 13 agosto 2004, n. 15: “Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto”. Articolo 36. Provvedimento sostitutivo regionale in materia di medie strutture di vendita”;

CONSIDERATO che il rilascio delle autorizzazioni commerciali per medie strutture di vendita è subordinato alla verifica del rapporto tra densità di esercizi di vicinato ed esercizi di media e grande distribuzione elaborato con deliberazione di Giunta Regionale 18.02.2005 n. 496 “Legge regionale 13 agosto 2004, n. 15: “Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto”. Articolo 14, comma 1, lettera h). Rapporto tra densità di medie-grandi strutture di vendita ed esercizi di vicinato”;

TENUTO CONTO che la deliberazione n. 496 esclude dalla programmazione commerciale le seguenti fattispecie:

- nuove aperture di medie strutture di vendita con superficie inferiore a mq. 1.000;
- ampliamenti di medie strutture di vendita con superficie inferiore a mq. 1.000 nel limite dimensionale di mq. 1.000;
- ampliamenti di medie strutture di vendita con superficie inferiore a mq. 1.000 che, per effetto dell'ampliamento, superano i mq. 1000 purché operanti da almeno 3 anni;

- ampliamenti di medie strutture di vendita con superficie superiore a mq. 1.000 purché operanti da almeno 3 anni;
- e pertanto non si applica il rapporto di densità;

CONSIDERATO quindi che la verifica dell'indice è necessaria nelle seguenti fattispecie:

- nuove aperture di medie strutture di vendita con superficie superiore a mq. 1.000;
- ampliamenti di medie strutture di vendita con superficie superiore a mq. 1.000 non operanti da almeno 3 anni;
- ampliamenti di medie strutture di vendita con superficie inferiore a mq. 1.000 non operanti da almeno 3 anni che, per effetto dell'ampliamento, superano i mq. 1.000;

DATO ATTO che il rapporto di densità rappresenta un indice di equilibrio che consente ai comuni di monitorare la rete distributiva del proprio territorio in funzione sia della tipologia di vendita (esercizio di vicinato, media e grande struttura di vendita) sia dei settori merceologici e segnala eventuali situazioni di squilibrio che possono essere tanto a favore quanto a sfavore della distribuzione commerciale riferita alle medio-grandi strutture di vendita;

PRESO ATTO che nel Comune di Zevio non sono presenti grandi strutture di vendita mentre sono presenti esercizi di vicinato e medie strutture di vendita così ripartite in base alla superficie di vendita e per settore merceologico:

	alimentare mq.	non alimentare mq.
Esercizi di vicinato	1.730	8.474
Medie strutture di vendita	5.142	6.536

come risulta dall'elenco allegato che fotografa la situazione alla data del 05.12.2007;

APPLICATA la formula prevista nella deliberazione regionale n. 496 si ottiene il seguente rapporto di densità per il settore merceologico alimentare:

- sommatoria superfici di vendita di esercizi di vicinato 1730
- =0,336445
- sommatoria superfici di vendita di medie strutture di vendita 5142

essendo l'indice inferiore a 1, significa che le medie strutture di vendita sono più diffuse di quanto non lo siano le piccole facendo evidenziare uno squilibrio che non consente l'apertura di medie strutture con superficie di vendita superiore a mq. 1.000, l'ampliamento delle medie strutture con superficie di vendita superiore a mq.1.000 non operanti da almeno 3 anni e l'ampliamento delle medie strutture con superficie di vendita inferiore a mq. 1.000 non operanti da almeno 3 anni che, per effetto dell'ampliamento, superano il predetto limite;

APPLICATA la formula prevista nella predetta deliberazione regionale n. 496 si ottiene il seguente rapporto di densità per il settore merceologico non alimentare:

- sommatoria superfici di vendita di esercizi di vicinato 8474
- =1,296512
- sommatoria superfici di vendita di medie strutture di vendita 6536

essendo l'indice superiore a 1, significa che gli esercizi di vicinato sono più diffusi di quanto non lo siano le medie strutture di vendita facendo evidenziare la possibilità di autorizzare nuove aperture e ampliamenti di medie strutture con superficie di vendita superiore a mq. 1.000 e gli ampliamenti delle medie strutture con superficie di vendita inferiore a mq. 1.000 che, per effetto dell'ampliamento, superano il predetto limite per una superficie complessiva che consenta il raggiungimento dell'equilibrio (indice uguale a 1) ovvero mq. 1.938;

CONSIDERATO che l'indice così concepito è un indice dinamico in continua evoluzione in quanto il rapporto di densità per il settore merceologico alimentare di 0,336445 così come quello per il settore merceologico non alimentare di 1,296512 fotografano la situazione alla data del 05.12.2007 e, pertanto, sarà cura di questo Comune verificare ed aggiornare i dati relativi alla rete distributiva con la consapevolezza che ogni variazione comporta il ricalco dell'indice;

RITENUTO OPPORTUNO ricalcolare tale indice ogni 6 mesi;

PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

A voti unanimi espressi nelle forme e nei modi di legge

DELIBERA

1. DI APPROVARE i seguenti rapporti di densità di medie strutture di vendita ed esercizi di vicinato nel Comune di Zevio calcolati in base alle superfici di vendita autorizzate alla data del 05.12.2007, così suddivisi:

settore merceologico alimentare	0,336445
settore merceologico non alimentare	1,296512

rapporti da applicarsi per il rilascio di autorizzazioni commerciali per le seguenti medie strutture di vendita;

- nuove aperture di medie strutture di vendita con superficie superiore a mq. 1.000;
- ampliamenti di medie strutture di vendita con superficie superiore a mq. 1.000 non operanti da almeno 3 anni;
- ampliamenti di medie strutture di vendita con superficie inferiore a mq. 1.000 non operanti da almeno 3 anni che, per effetto dell'ampliamento, superano i mq. 1000.

2. DI DARE ATTO che tali rapporti saranno oggetto di un ricalco ogni 6 mesi.
3. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliare, tramite elenco, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e nei modi di legge, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.